



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

D.R. n. 264

IL RETTORE

VISTA	la legge del 30 dicembre 2010 n.240;
RICHIAMATO	lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 3177 del 30 settembre 2021 e rettificato con D.R. 3235 del 4 ottobre 2021, in vigore dal 30 ottobre 2021;
RICHIAMATO	il D.R. n. 1297 del 19.04.2017 con cui è stato adottato il Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow;
RAVVISATA	la necessità di procedere alla riformulazione del testo del succitato regolamento;
VISTA	la delibera del Senato Accademico del 19 dicembre 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2023, che approvano, per gli aspetti di competenza, la riformulazione del Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow;

DECRET A

il "Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow" emanato con D.R. n. 1297 del 19.04.2017 è modificato e riformulato come da allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e sul sito web dell'Ateneo.

Bari, 25.01.2024

IL RETTORE

F.to Stefano Bronzini

Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow

Art. 1 - Finalità

1. Con il presente Regolamento l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d'ora in poi denominata "Ateneo", riconoscendo l'importanza e il ruolo della figura del Visiting Professor o del Visiting Researcher, ai fini dello sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo in ambito internazionale, intende assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire alla figura, nonché garantirne massima visibilità istituzionale.
2. In particolare, il presente Regolamento disciplina la selezione e la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, di esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, che anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, sono chiamati a svolgere nell'Ateneo stesso attività di ricerca, didattica e/o attività formativa, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una Scuola di Specializzazione.
3. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le procedure per la selezione di studiosi e personalità italiane e straniere in possesso di una riconosciuta qualificazione scientifica denominati Visiting Fellow, chiamati a collaborare con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.
4. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al Visiting viene riconosciuto durante la sua permanenza apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Ateneo.

Art. 2 - Delibere di proposta e riconoscimento del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher

1. Il Consiglio della struttura dipartimentale ospitante individua, su proposta dei docenti del Dipartimento, con apposita delibera, gli studiosi/esperti cui attribuire il titolo di Visiting Professor o Visiting Researcher dell'Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento provvederà a definire un ordine di priorità tra i nominativi individuati, in linea con gli obiettivi di internazionalizzazione del Dipartimento stesso, tenendo in considerazione i seguenti elementi, da inserire in apposita delibera:
 - a. indicazione dell'accordo/convenzione stipulato/a con l'Ateneo o con la struttura medesima, laddove esistente;
 - b. indicazione di eventuali progetti di collaborazione scientifica e/o di ricerca in essere con lo studioso proposto;
 - c. la denominazione e valutazione dell'Istituzione internazionale a cui appartiene lo studioso;
 - d. la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto, attraverso evidenza del curriculum vitae, delle competenze professionali, delle pubblicazioni e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico dello studioso;
 - e. la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare, avendo riguardo anche al calendario accademico, del relativo settore scientifico disciplinare e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca di riferimento;
 - f. denominazione dell'insegnamento o unità didattica in lingua straniera e Corso di Studio di afferenza, inserito nella scheda SUA, da affidare al Visiting Professor;
 - g. richiesta di contributo finanziario da parte dell'Ateneo;
 - h. eventuale impegno della struttura, e/o di eventuali altre strutture che collaborano all'iniziativa, a farsi carico per intero o in parte dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso, comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico dell'ente e del percettore.

Negli elenchi di Dipartimento, dovrà essere data priorità ai Visiting Professor a cui viene affidato un insegnamento o unità didattica in lingua straniera inserito nella scheda SUA.
2. Durante il soggiorno, lo studioso dovrà essere impegnato in attività didattiche e/o di ricerca.

In sede di predisposizione dell'Offerta formativa, la struttura proponente può stabilire che uno o più insegnamenti possano essere affidati al Visiting Professor; in tal caso si procederà alla relativa formalizzazione dell'incarico.

L'attività di ricerca sarà svolta nell'ambito di linee e progetti comuni tra il Dipartimento ospitante ed il Visiting.

La permanenza dello studioso presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro deve avere una durata pari ad almeno 10 giorni lavorativi, anche non consecutivi.

L'Ateneo incentiva soggiorni di più lunga durata, pari ad almeno 2 mesi, anche non consecutivi nell'anno, con una quota premiale del finanziamento di Ateneo, da destinare a quei Visiting Professor (*long term*) a cui sarà affidato, con formale incarico, un insegnamento completamente erogato in lingua straniera ed inserito nella scheda SUA. Tali docenti potranno svolgere le sessioni d'esame anche a distanza, in modalità telematica.

3. Per l'assegnazione del contributo di Ateneo, viene emanato, coerentemente con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo e con le disponibilità finanziarie, un bando interno.
4. Le proposte di cui al comma 1 del presente Articolo, per le quali i Dipartimenti richiedono il contributo finanziario di Ateneo, vanno indirizzate alla Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione Internazionalizzazione.
5. Un'apposita commissione, nominata con decreto rettorale, si riunirà per valutare l'ammissibilità al finanziamento delle proposte presentate dai Dipartimenti. Qualora le richieste di finanziamento superino le disponibilità di bilancio, la Commissione provvederà a ripartire il budget in maniera proporzionale tra i dipartimenti, in funzione delle candidature ammissibili pervenute per ogni dipartimento richiedente, eventualmente anche in considerazione della dimensione del Dipartimento in termini di popolazione studentesca e dimensione del Dipartimento in termini di organico del personale docente.

Verrà, comunque, garantita una quota minima del budget di Ateneo a ciascun Dipartimento.

6. Verificate le condizioni indicate nel presente Regolamento, il titolo di Visiting Professor/Visiting Researcher viene attribuito dal Direttore della struttura proponente, con proprio provvedimento, e comunicato al Direttore Generale, al Rettore e alla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, Sezione Internazionalizzazione, ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe dei Visiting Professor, Researcher, Fellow di cui al comma 6 dell'Articolo 4 del presente Regolamento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

Art. 3 - Riconoscimento del titolo di Visiting Fellow

1. Il Consiglio della struttura dipartimentale ospitante individua, su proposta dei docenti del Dipartimento, con apposita delibera, gli studiosi/esperti cui attribuire il titolo di Visiting Fellow.
2. Durante il soggiorno, lo studioso dovrà essere impegnato in attività didattiche e/o di ricerca.
3. Il titolo viene attribuito dal Direttore della struttura proponente (Scuola/Dipartimento), con proprio provvedimento e comunicato al Direttore Generale, al Rettore e alla Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione Internazionalizzazione ai fini dell'inserimento nell'anagrafe dei Visiting Professor, Researcher, Fellow, di cui al comma 6 dell'articolo 4 del presente Regolamento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

Art. 4 - Periodo di permanenza presso l'Ateneo

1. In relazione alla tipologia di attività da svolgere, il periodo di permanenza non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi anche non consecutivi e non superiore a 24 mesi. Solo nel caso di Visiting Fellow non è previsto un periodo minimo di permanenza.
2. Il Responsabile della struttura proponente provvederà ad inviare apposita lettera di invito, ove richiesta, e a formalizzare successivamente il conferimento dell'incarico nelle forme previste dal vigente Regolamento di Ateneo sugli incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.
3. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo, i Visiting Professor, Researcher, Fellow sottoscriveranno un documento di affiliazione (*Affiliation form*), che riassume i reciproci impegni e le condizioni della collaborazione.

4. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del Visiting Professor, Researcher, Fellow dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell'Ateneo.
5. Per l'intero periodo di permanenza il responsabile della struttura ospitante dovrà assicurare al Visiting Professor, Researcher, Fellow adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste.
6. A fini conoscitivi e valutativi è costituita nell'Amministrazione dell'Ateneo un'anagrafe dei Visiting Professor, Researcher, Fellow, pubblicata sul sito web dell'Ateneo.
7. Entro tre mesi dalla conclusione del periodo di permanenza, il Direttore della struttura ospitante farà pervenire alla Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione Internazionalizzazione, una relazione sulle attività didattiche, seminariali e di ricerca svolte dal Visiting Professor, Researcher, Fellow.

Art. 5 - Diritti e Obblighi connessi al titolo

1. Il Visiting Professor, Researcher, Fellow è tenuto a svolgere le sue attività didattiche e/o di ricerca secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile.
Al termine del periodo di permanenza, il Visiting Professor, Researcher, Fellow presenta alla struttura ospitante, congiuntamente al docente di riferimento, una relazione sulle attività svolte e sulle ricerche compiute.
2. Il Visiting Professor, Researcher, Fellow può partecipare, con solo voto consultivo, alle sedute del Consiglio della struttura ospitante per il periodo di permanenza. Può inoltre far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea anche partecipandovi con l'ausilio di strumenti per la comunicazione a distanza.
3. Durante il periodo di permanenza, al Visiting Professor, Researcher, Fellow saranno garantiti:
 - a. una postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;
 - b. una copertura assicurativa per infortuni;
 - c. assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo;
 - d. l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo;
 - e. l'accesso alle biblioteche dell'Ateneo.
4. Il Visiting Professor, Researcher, Fellow deve possedere adeguata copertura sanitaria. La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) consente ai cittadini dei 27 Stati membri dell'Unione europea e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera di accedere più agevolmente alle cure mediche durante i soggiorni all'estero. La tessera consente di accedere ai servizi sanitari pubblici e alle prestazioni sanitarie urgenti del paese ospitante (medici, farmacie, ospedali o cliniche) esattamente come i residenti.
Cittadini extraeuropei:
Le spese per la copertura assicurativa sanitaria sono a carico del Visiting Professor/Researcher, che dovrà valutare l'estensione della validità della propria assicurazione sanitaria in Italia.

Art. 6 - Disposizioni finali e transitorie

1. In deroga alla procedura prevista all'Art. 2 del presente Regolamento, nell'ambito di convenzioni di cooperazione internazionale stipulate dall'Ateneo, il titolo di Visiting Researcher/Professor potrà essere attribuito tramite Decreto del Rettore e comunicato alla Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione Internazionalizzazione, ai fini dell'inserimento nell'anagrafe dei Visiting Professor, Researcher, Fellow.
2. Ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 3 e 5 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'Art. 23 della legge 240/2010 e s.m.i., di cui al D.R. 05.06.2019 n. 2674, al fine di favorire l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, gli incarichi di insegnamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Art. 2 comma 4, ai Visiting Professor possono essere attribuiti anche tramite conferimento diretto da parte del Direttore della struttura didattica competente, qualora il compenso previsto rientri nei parametri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 23, comma 2, della legge 240/10 o l'incarico venga svolto a titolo gratuito.
3. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di adozione.